



2020/2167(DEC)

21.7.2021

PROGETTO DI SECONDA RELAZIONE

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera per l'esercizio 2019
(2020/2167(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Ryszard Czarnecki

INDICE

	Pagina
1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	7

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (2020/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2019,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie¹,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni², presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 1° marzo 2021 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (05793/2021 – C9-0064/2021),
- viste la sua decisione del 28 aprile 2021³ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2019 e le risposte del direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera,
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁴, in particolare l'articolo 70,
- visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio⁵, in

¹ GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.

² GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.

³ Testi approvati, P9_TA(2021)0191.

⁴ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁵ GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

particolare l'articolo 76,

- visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624⁶, in particolare l'articolo 116,
 - visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, in particolare l'articolo 105,
 - visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),
1. concede/rifiuta il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2019;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

⁶ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁷ GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

⁸ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (2020/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2019,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie¹,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni², presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 1° marzo 2021 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (05793/2021 – C9-0064/2021),
- viste la sua decisione del 28 aprile 2021³ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2019 e le risposte del direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera,
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁴, in particolare l'articolo 70,
- visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio⁵, in

¹ GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.

² GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIIES_2019/agencies_2019_IT.pdf.

³ Testi approvati, P9_TA(2021)0191.

⁴ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁵ GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

particolare l'articolo 76,

- visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624⁶, in particolare l'articolo 116,
 - visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, in particolare l'articolo 105,
 - visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 / ricorda che una proposta di chiusura dei conti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all'esercizio 2019 deve essere presentata nel corso di una tornata successiva;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

⁶ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁷ GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

⁸ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019 (2020/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per l'esercizio 2019,
 - vista la relazione sull'indagine conoscitiva su Frontex concernente presunte violazioni dei diritti fondamentali, elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),
- A. considerando che tutti gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati;
- B. considerando che il ruolo del Parlamento rispetto al discarico del bilancio è specificato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046¹ e nel regolamento delegato (UE) 2019/715²;
1. sottolinea l'importanza di agire in modo responsabile e trasparente nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;
 2. ricorda il ruolo del Parlamento nel quadro della procedura di discarico quale disciplinata dal TFUE, dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dal regolamento del Parlamento;
 3. rammenta che il 28 aprile 2021 il Parlamento ha deciso di rinviare la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

costiera (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 2019;

Criticità relative alle spese individuate dalla Corte

4. ricorda la constatazione della Corte dei conti (in appresso "la Corte") concernente gli accordi di finanziamento, in base ai quali i rimborsi erano ancora basati sui costi effettivi anziché sui costi unitari, nonché le criticità connesse individuate mediante elementi di prova a sostegno; rammenta che tale criticità è stata altresì individuata nel discarico per l'esercizio 2018; rileva, dalla relazione di follow-up dell'Agenzia, che quest'ultima ha testato l'approccio basato sul costo unitario per le attrezzature pesanti e che è stata effettuata un'analisi sull'uso dei costi unitari per l'invio di risorse umane e attrezzature tecniche leggere; osserva che i progetti pilota per le attrezzature pesanti hanno mostrato che l'approccio basato sul costo unitario aumenterebbe i costi totali, giacché le conseguenze economiche di fattori imprevedibili quali le condizioni meteorologiche, le riparazioni e i giorni necessari per il trasferimento dei beni, che attualmente sono rimborsabili sulla base della documentazione presentata, dovrebbero essere prese in considerazione nel costo unitario; chiede che la Corte esamini l'approccio basato sul costo unitario testato dall'Agenzia e comunichi all'autorità di discarico se tale approccio sia effettivamente inadeguato per le attrezzature pesanti;
5. rinnova l'invito rivolto all'Agenzia affinché riveda i meccanismi relativi ai pagamenti dei lavori di costruzione e garantisca il rispetto dei principi della sana gestione finanziaria;

Relazione speciale n. 08/2021 della Corte, dal titolo: "Il sostegno di Frontex alla gestione delle frontiere esterne non è stato, finora, abbastanza efficace"

6. prende atto della relazione speciale n. 08/2021 della Corte, dal titolo: "Il sostegno di Frontex alla gestione delle frontiere esterne non è stato, finora, abbastanza efficace"; prende atto della conclusione della Corte secondo cui il sostegno fornito dall'Agenzia agli Stati membri e ai paesi associati Schengen nella lotta contro l'immigrazione illegale e i reati transfrontalieri non è abbastanza efficace e in base alla quale l'Agenzia non ha pienamente attuato il proprio mandato a norma del regolamento (UE) 2016/1624³; osserva inoltre che la Corte ha messo in evidenza i rischi connessi al mandato dell'Agenzia a norma del regolamento (UE) 2019/1896⁴;
7. prende atto della conclusione della Corte secondo la quale, sebbene esista un quadro funzionale per lo scambio di informazioni a sostegno della lotta contro l'immigrazione illegale, questo non ha funzionato in modo soddisfacente tale da fornire una conoscenza situazionale accurata, completa e aggiornata delle frontiere esterne dell'UE; osserva che l'Agenzia trasmette informazioni tempestive e pertinenti sulla migrazione riguardo alla situazione alle frontiere esterne e fornisce informazioni su eventi specifici; rileva, tuttavia, alcune carenze per quanto concerne il controllo delle frontiere esterne, quali la

³ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

mancanza di informazioni, di norme tecniche per le attrezzature di controllo delle frontiere, di un catalogo comune per la segnalazione dei reati transfrontalieri, di informazioni quasi in tempo reale sulla situazione alla frontiera aerea dell'UE e i ritardi nell'aggiornamento del modello comune di analisi integrata dei rischi;

8. prende atto della conclusione della Corte secondo la quale non tutte le autorità competenti (ad esempio le autorità doganali) sono state incluse nel regolamento (UE) n. 1052/2013⁵;
9. prende atto della conclusione della Corte secondo la quale il regolamento (UE) 2019/1896 ha introdotto ulteriori importanti obblighi di comunicazione per gli Stati membri, che richiedono una trasmissione automatizzata dei dati dagli Stati membri alla banca dati Eurosur; prende atto della dichiarazione degli Stati membri secondo la quale il coinvolgimento diretto dell'Agenzia in tale processo di automatizzazione non si è ancora palesato;
10. osserva che la Commissione e l'Agenzia hanno accettato, o parzialmente accettato, tutte le raccomandazioni della Corte e invita l'autorità di bilancio a valutare la possibilità di iscrivere una parte degli stanziamenti di bilancio futuri dell'Agenzia in una riserva che possa essere resa disponibile una volta raggiunte le tappe intermedie nell'attuazione delle raccomandazioni della Corte;

Indagine dell'OLAF in corso

11. ricorda che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha confermato che è in corso un'indagine nei confronti dell'Agenzia; rinnova il suo invito all'Agenzia a collaborare pienamente con l'OLAF e a tenere informata l'autorità di scarico in merito a eventuali sviluppi;

Trasparenza

12. rammenta le preoccupazioni espresse dal Parlamento in merito agli incontri organizzati dall'Agenzia nel 2018 e nel 2019 con rappresentanti di industrie afferenti al suo settore di attività, tenutisi per la maggior parte con rappresentanti di imprese che non figurano nel registro dell'Unione per la trasparenza; richiama l'attenzione sull'articolo 118 del regolamento (UE) 2019/1896 che impone all'Agenzia di garantire la trasparenza delle lobby mediante un registro per la trasparenza e rendendo noti tutti i suoi incontri con terzi interessati; prende atto della decisione adottata il 5 maggio 2021 dal direttore esecutivo dell'Agenzia sul registro per la trasparenza dell'Agenzia;

Rispetto dei diritti fondamentali

13. richiama all'attenzione l'istituzione del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento; osserva che il 14 luglio 2021 il gruppo di lavoro per il controllo di Frontex ha pubblicato la sua relazione sull'indagine conoscitiva su Frontex concernente presunte violazioni dei diritti fondamentali; rileva che il gruppo di lavoro per il controllo di

⁵ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

Frontex non ha riscontrato alcuna prova del coinvolgimento dell'Agenzia in presunti respingimenti illegali;

Osservatori dei diritti fondamentali

14. osserva che il mandato del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia è iniziato il 1° giugno 2021; prende atto delle dichiarazioni del direttore esecutivo dell'Agenzia in base alle quali è stata completata l'assunzione di un primo gruppo di 20 osservatori dei diritti fondamentali, che hanno iniziato il loro percorso di formazione il 1° giugno 2021, mentre è in corso la nomina di un secondo gruppo di 20 osservatori dei diritti fondamentali; prende inoltre atto della dichiarazione secondo la quale, di questi 20 osservatori dei diritti fondamentali, cinque sono stati nominati a livello AD e 15 a livello AST; ribadisce che il regolamento (UE) 2019/1896 prevede l'assunzione di almeno 40 osservatori dei diritti fondamentali e insiste affinché l'Agenzia nomini rapidamente i restanti 20 osservatori dei diritti fondamentali; prende atto della dichiarazione dell'Agenzia secondo la quale i restanti 20 osservatori dei diritti fondamentali saranno assunti attingendo da un elenco di riserva AD 7 esistente, una volta che all'Agenzia saranno stati assegnati posti AD 7 supplementari;

o

o o

xx. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di scarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2021⁶ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁶ Testi approvati, P9_TA(2021)0215.